

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 25 febbraio 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a **Serie speciale**: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI	
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2020.</p> <p>Scioglimento del consiglio comunale di Cotanello e nomina del commissario straordinario. (20A01159)..... <i>Pag.</i> 1</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2020.</p> <p>Scioglimento del consiglio comunale di Madesimo e nomina del commissario straordinario. (20A01160)..... <i>Pag.</i> 1</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2020.</p> <p>Scioglimento del consiglio comunale di Volpedo. (20A01161)..... <i>Pag.</i> 2</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2020.</p> <p>Scioglimento del consiglio comunale di San Pietro in Guarano. (20A01162)..... <i>Pag.</i> 2</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2020.</p> <p>Scioglimento del consiglio comunale di Palanzano. (20A01163)..... <i>Pag.</i> 3</p> <p>DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2020.</p> <p>Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16 e 17 luglio 2018 e 1° e 2 settembre 2018 nel territorio dei comuni nelle Province di Padova, di Rovigo, di Treviso e di Verona. (20A01207)..... <i>Pag.</i> 4</p>



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2020.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania. (20A01208)..... Pag. 4

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2020.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019. (20A01209)..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278)..... Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 12 febbraio 2020.

Designazione di una Zona speciale di conservazione della regione biogeografica alpina insistente nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta. (20A01201)..... Pag. 8

Ministero della salute

ORDINANZA 23 febbraio 2020.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia. (20A01273)..... Pag. 10

ORDINANZA 23 febbraio 2020.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Veneto. (20A01274)..... Pag. 11

ORDINANZA 23 febbraio 2020.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna. (20A01275) Pag. 13

ORDINANZA 23 febbraio 2020.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (20A01276)..... Pag. 14

ORDINANZA 23 febbraio 2020.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Piemonte. (20A01277)..... Pag. 15

ORDINANZA 24 febbraio 2020.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Liguria. (20A01272)..... Pag. 17

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.L.F. Security Group società cooperativa», in Pisticci e nomina del commissario liquidatore. (20A01210)..... Pag. 18

DECRETO 11 febbraio 2020.


Liquidazione coatta amministrativa della «La Coccinella società cooperativa a responsabilità limitata», in Potenza e nomina del commissario liquidatore. (20A01211)..... Pag. 19

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Frantoio sociale La Olearia Monti Lepini società cooperativa», in Sgurgola e nomina del commissario liquidatore. (20A01212)..... Pag. 20

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Padania società cooperativa a responsabilità limitata enunciabile anche Padania soc. coop. a r.l.», in Fiorenzuola d'Arda e nomina del commissario liquidatore. (20A01213)..... Pag. 20



DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Patatrac società cooperativa sociale onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (20A01214) *Pag.* 21

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sant'Elia società cooperativa sociale», in Genoni e nomina del commissario liquidatore. (20A01215)..... *Pag.* 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 12 febbraio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dozurso», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 183/2020). (20A01168) *Pag.* 23

DETERMINA 12 febbraio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ropivacaina BIOQ», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 187/2020). (20A01169) *Pag.* 25

DETERMINA 12 febbraio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ibustrin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 189/2020). (20A01170) *Pag.* 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Jaydess». (20A01171) *Pag.* 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Travoprost DOC Generici». (20A01172) *Pag.* 28

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Silketal», con conseguente modifica stampati. (20A01173)..... *Pag.* 29

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latano-prost e Timololo Sandoz». (20A01174)..... *Pag.* 29

Banca d'Italia

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria di Banca Carige S.p.a. (20A01157) . *Pag.* 30

Ente nazionale per l'aviazione civile

Abrogazione del regolamento certificato di operatore aereo per imprese di trasporto aereo di passeggeri con palloni liberi ad aria calda. (20A01158) . *Pag.* 30

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa. (20A01156)..... *Pag.* 30

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 gennaio 2020 (20A01202)..... *Pag.* 30

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 gennaio 2020 (20A01203)..... *Pag.* 30

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 gennaio 2020 (20A01204)..... *Pag.* 31

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 gennaio 2020 (20A01205)..... *Pag.* 31

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 gennaio 2020 (20A01206)..... *Pag.* 32

Ministero dell'interno

Soppressione della Parrocchia di S. Agostino, in Cesena. (20A01164)..... *Pag.* 32

Soppressione del Capitolo della Chiesa concattedrale di Sarsina, in Sarsina. (20A01165)..... *Pag.* 32




Soppressione della Chiesa rettoriale di S. Maria
Nascente in Boccaquattro, in Cesena. (20A01166) *Pag.* 32

Approvazione della nuova denominazione assun-
ta dalla Parrocchia Santi Paolo e Luca missionari
del Vangelo, in Galatone. (20A01167) *Pag.* 33

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

Nomina della dott.ssa Silvia Costa a commissa-
rio straordinario del Governo per il recupero e la
valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola
di Santo Stefano - Ventotene. (20A01216) *Pag.* 33



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Cottanello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Cottanello (Rieti);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cottanello (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Raffaella Viscogliosi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cottanello (Rieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 21 dicembre 2019, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Rieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 23 dicembre 2019.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma, della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cottanello (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Raffaella Viscogliosi, in servizio presso la Prefettura di Rieti.

Roma, 31 gennaio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Madesimo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Madesimo (Sondrio);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;


Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Madesimo (Sondrio) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Guglielmo Borracci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.



Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Madesimo (Sondrio), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del colpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 7 gennaio 2020, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Sondrio ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento dell'8 gennaio 2020.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Madesimo (Sondrio) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Guglielmo Borracci, in servizio presso la Prefettura di Sondrio.

Roma, 31 gennaio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Volpedo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Volpedo (Alessandria);

Considerato altresì che, in data 31 dicembre 2019, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Volpedo (Alessandria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Volpedo (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giancarlo Filippo Pio Caldone.

Il citato amministratore, in data 31 dicembre 2019, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale;

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento comunale di Volpedo (Alessandria).

Roma, 31 gennaio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 febbraio 2020.


Scioglimento del consiglio comunale di San Pietro in Guarano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati eletti il consiglio comunale di San Pietro in Guarano (Cosenza) ed il sindaco nella persona del sig. Mario Veltri;

Visto il provvedimento del Tribunale di Cosenza del 21 ottobre 2019, divenuto definitivo per effetto della mancata interposizione di atto di appello nei termini di legge, con il quale il suddetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;



Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Pietro in Guarano (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Pietro in Guarano (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Veltri.

Successivamente, con provvedimento del Tribunale di Cosenza del 21 ottobre 2019, divenuto definitivo per effetto della mancata interposizione di atto di appello nei termini di legge, il suddetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco ai sensi dell'art. 60, comma 1, n. 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale;

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento comunale di San Pietro in Guarano (Cosenza).

Roma, 31 gennaio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Palanzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati eletti il consiglio comunale di Palanzano (Parma) ed il sindaco nella persona del sig. Carlo Montali;

Considerato, altresì, che il citato amministratore ha partecipato alle predette consultazioni elettorali nonostante versasse nella condizione di incandidabilità di cui all'art. 10, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la delibera n. 47 dell'11 novembre 2019 con la quale il consiglio comunale di Palanzano (Parma) ha deliberato la revoca della convalida dell'elezione del sindaco, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 10, della legge n. 235/2012, dando atto della decadenza del sig. Carlo Montali dalla carica;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Palanzano (Parma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Palanzano (Parma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Carlo Montali.

Il sig. Carlo Montali ha partecipato alle predette consultazioni elettorali ancorchè versasse nella condizione di incandidabilità di cui all'art. 10, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Secondo quanto previsto dal successivo comma 3 del richiamato art. 10, l'elezione del soggetto incandidabile è nulla e, conseguentemente, il consiglio comunale di Palanzano (Parma), con delibera n. 47 dell'11 novembre 2019, nel dare atto della decadenza di diritto del sindaco, ha revocato la delibera consiliare n. 16 del 7 giugno 2019 con la quale era stata convalidata l'elezione del sig. Carlo Montali alla carica di primo cittadino.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale;

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento comunale di Palanzano (Parma).

Roma, 31 gennaio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01163



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2020.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16 e 17 luglio 2018 e 1° e 2 settembre 2018 nel territorio dei comuni nelle Province di Padova, di Rovigo, di Treviso e di Verona.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16 e 17 luglio 2018 e 1° e 2 settembre 2018 nel territorio dei comuni nelle Province di Padova, di Rovigo, di Treviso e di Verona e con la quale sono stati stanziati euro 500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 marzo 2019, n. 580, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16 e 17 luglio 2018 e 1° e 2 settembre 2018 nel territorio dei comuni nelle Province di Padova, di Rovigo, di Treviso e di Verona»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 580 del 2019 che nomina il direttore della struttura regionale di progetto gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali della Regione Veneto quale commissario delegato per il superamento all'emergenza, il quale, ai sensi dell'art. 25, comma 7, del suddetto decreto legislativo, n. 1 del 2018, opera in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza;

Vista la nota del 10 febbraio 2020 del Presidente della Regione Veneto con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di dodici

mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16 e 17 luglio 2018 e 1° e 2 settembre 2018 nel territorio dei comuni nelle Province di Padova, di Rovigo, di Treviso e di Verona.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2020

*Il Presidente del Consiglio
dei ministri*
CONTE

20A01207

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2020.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 il territorio della Regione Campania è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, accompagnati da forti raffiche di vento, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di una vita umana e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie e a edifici pubblici e privati, nonché alle opere di difesa idraulica;

Viste le note della Regione Campania del 24 dicembre 2019 e del 15 gennaio 2020;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 21 e 22 gennaio 2020 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Campania;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle



tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Campania;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2020

*Il Presidente del Consiglio
dei ministri*
CONTE

20A01208

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2020.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 e con la quale sono stati stanziati euro 1.600.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 dicembre 2019, n. 620, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 hanno colpito il territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota del 23 gennaio 2020 con la quale il Presidente della Regione Piemonte - Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle prime misure urgenti di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;


Visti gli esiti delle attività istruttorie per la valutazione dell'effettivo impatto dell'evento effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalla Regione Piemonte;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile dell'11 febbraio 2020, prot. n. CG/6569;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;



Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, è integrato di euro 1.269.900,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera c) e per l'avvio degli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2020

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

20A01209

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo *coronavirus* nei comuni interessati dal contagio;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per gli affari regionali, nonché i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e il Presidente della Conferenza delle regioni;

Decreta:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del *virus* COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento:

a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;

b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;



c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

e) il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

f) in relazione alle attività espletate dagli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate le seguenti misure:

1) sospensione degli esami di idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province;

2) regolazione delle modalità dell'accesso dell'utenza agli uffici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province, mediante predeterminazione da parte del dirigente preposto all'ufficio del numero massimo degli accessi giornalieri ed individuazione di idonei spazi di attesa esterni alla sede dell'ufficio medesimo;

g) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui alla lettera f) la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e co-

reutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;


l) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;

m) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza *coronavirus*, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.

Art. 2.

Lavoro agile

1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.



2. L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 è soppresso.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Sono confermate e restano in vigore, con l'integrazione di cui all'art. 1, lettera *a*), le disposizioni contenute nelle ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020 nonché l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data odierna e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al

1° marzo 2020 compreso. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, restano ferme le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.

Roma, 25 febbraio 2020

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 306*

20A01278

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 febbraio 2020.

Designazione di una Zona speciale di conservazione della regione biogeografica alpina insistente nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e degli Uffici di diretta collaborazione»;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2019/17TUE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. n. 33538 del 12 dicembre 2019 alla Rappresentanza per-



manente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Considerato che il SIC IT1201000 Parco nazionale del Gran Paradiso insiste sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta e su quello della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale del Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, «Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità» e successive modificazioni ed integrazioni che dà applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte;

Vista la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21 maggio 2007, n. 8, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007»;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso del 17 dicembre 2018, n. 33, concernente l'approvazione del piano del parco, ai sensi dell'art. 12, comma 4 della legge n. 394/1991, integrato con il piano di gestione del sito di importanza comunitaria IT1201000;

Vista la deliberazione della giunta regionale del Piemonte n. 32-8597 del 22 marzo 2019 con cui è stato approvato il Piano del Parco nazionale del Gran Paradiso integrato con il piano di gestione del sito di importanza comunitaria IT1201000;

Vista la deliberazione della giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 349 del 22 marzo 2019 con cui è stato approvato il Piano del Parco nazionale del Gran Paradiso integrato con il piano di gestione del sito di importanza comunitaria IT1201000;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerata la necessità di assicurare, l'allineamento fra dette misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte delle regioni entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerata inoltre la necessità di dare evidenza alla correlazione tra le sopra citate misure e gli obiettivi di conservazione delle ZSC designate;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario effettuato dalla regione potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quale «Zona speciale di conservazione» del SIC IT1201000 Parco nazionale del Gran Paradiso della regione biogeografica alpina insistente nei territori della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Regione Piemonte;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con delibera della giunta regionale n. 1404 del 18 ottobre 2019;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Piemonte con delibera della giunta regionale n. 4-685 del 17 dicembre 2019;



Decreta:

Art. 1.

Designazione della Zona speciale di conservazione

1. È designata quale Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina il sito di tipo C IT1201000 Parco nazionale del Gran Paradiso con estensione pari a 71.042 ettari, insistente nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Regione Piemonte, già proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE.

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali la ZSC di cui al comma 1 è designata sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente all'omonimo SIC con lettera prot. 33538 del 12 dicembre 2019. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alla ZSC di cui al precedente articolo, sono quelle approvate con deliberazione del consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso n. 33 del 17 dicembre 2018, con deliberazione della giunta regionale del Piemonte n. 32-8597 del 22 marzo 2019 e con deliberazione della giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 349 del 22 marzo 2019, già operative.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine le regioni provvedono ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Tale

allineamento sarà assicurato in accordo con l'ente gestore. L'ente gestore provvede altresì ad assicurare l'evidenza della correlazione tra le sopra citate misure e gli obiettivi di conservazione delle ZSC designate.

4. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dall'ente gestore secondo l'iter amministrativo previsto dalle norme di riferimento e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La gestione della ZSC rimane affidata all'ente gestore del Parco nazionale del Gran Paradiso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2020

Il Ministro: COSTA

20A01201

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 febbraio 2020.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA


Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Richiamata l'ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto-legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020;



Dispone quanto segue:

Fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze sopra indicate per i Comuni di Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *i)* dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 febbraio 2020, n. 6 ovvero:

c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Per quanto riguarda il punto *g)* (sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità), l'applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di *front office* e per la regolamentazione di riunioni/assembramenti.

Per quanto riguarda il punto *h)* (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.

Per quanto riguarda il punto *j)* (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli

1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18,00 alle ore 6,00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;

per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;

per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

Per quanto riguarda il punto *k)*, si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela.

Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della salute, può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell'evoluzione epidemiologica.

La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1° marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

Milano, Roma, 23 febbraio 2020

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Presidente
della Regione Lombardia
FONTANA

20A01273

ORDINANZA 23 febbraio 2020.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Veneto.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE VENETO

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto che si sono verificati finora 25 casi nel territorio della Regione del Veneto nei Comuni di Vò (PD) e di Mira (VE). Il quadro epidemiologico relativo a questi casi evidenzia un importante elemento di preoccupazione che è la mancata identificazione del «caso indice» in entrambi i focolai epidemici. Questo evento potrebbe allargare i cluster dei casi anche ad altri territori del Veneto in quanto non conoscendo la fonte, l'estensione del contagio è ad oggi imprevedibile.



Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto *virus*;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978, art. 117 D.L. n. 112/1998 e art. 50 D.L. n. 267/2000;

Ordina:

Art. 1.

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Veneto, il Presidente della Regione del Veneto adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:

a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;

b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, *master*, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;

d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

e) previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

1. Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sotto riportate:

2. lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

3. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

4. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

5. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

6. non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

7. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;

8. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;

9. i prodotti *Made in China* e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;

10. contattare il numero verde regionale 800462340 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di quattordici giorni;

11. gli animali da compagnia non diffondono il nuovo *coronavirus*.

f) le direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno;

g) le RSA per non autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti;

h) si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;

i) deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua;


j) sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.

Art. 2.

Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 1° marzo 2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.



Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Copia della ordinanza viene inviata ai prefetti e ai Nuclei antisofisticazione (NAS).

Padova, Roma, 23 febbraio 2020

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Presidente
della Regione del Veneto*
ZAIA

20A01274

ORDINANZA 23 febbraio 2020.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto che si sono verificati finora nove casi nel territorio della Regione Emilia-Romagna nei Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Podenzano (PC), tutti casi correlabili al focolaio lombardo. Il quadro epidemiologico relativo evidenzia importanti elementi di preoccupazione per l'elevato numero di contatti nelle strutture sanitarie e la contiguità dei territori della nostra regione con Lombardia, Veneto e Piemonte. Queste contingenze potrebbero allargare notevolmente il *cluster* dei casi regionali.

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto *virus*;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'art. 32 legge n. 833/1978, art. 117, D.L. n. 112/1998 e art. 50, D.L. n. 267/2000;

Ordina:

Art. 1.

*Misure urgenti per evitare
la diffusione del COVID-19*

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:

a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc., svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;

b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004, ad eccezione delle biblioteche, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;

d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

e) previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso in Regione Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

f) si ribadiscono le misure igieniche da assumere per le malattie a diffusione respiratoria:

1. lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;


3. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

4. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

5. non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

6. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

7. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;



8. i prodotti *Made in China* e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;

9. gli animali da compagnia non diffondono il nuovo *coronavirus*;

g) le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno;

h) le strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti;

i) si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;

j) deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra e via acqua;

k) sospensione delle procedure concorsuali.

Art. 2.

Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 1° marzo 2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Copia della presente ordinanza viene inviata ai prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Bologna, Roma, 23 febbraio 2020

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna
BONACCINI

20A01275

ORDINANZA 23 febbraio 2020.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto che si sono verificati finora venticinque casi nel territorio della Regione Veneto nei Comuni di Vò (PD) e in quello di Mira (VE) e che, per entrambi i comuni, non è stato ancora identificato il caso indice;

Tenuto conto che tale evento potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori della Regione Veneto e del territorio nazionale e che, essendo in corso la completa definizione della catena epidemiologica, non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento;

Considerata la contiguità territoriale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia rispetto alla Regione Veneto, con conseguente rilevante rischio che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in atto sul territorio veneto, possa estendersi ed interessare la popolazione del Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;


Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ordina:

Art. 1.

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.



2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:

a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;

b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, corsi per educazione degli adulti e dei servizi per il diritto allo studio ad essi connessi, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;

d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

e) previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Friuli Venezia-Giulia da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sotto riportate:

1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool.

7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assiste persone malate.

8. I prodotti *Made in China* e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.

9. Contattare il numero unico di emergenza 112 se si ha febbre o tosse e se si è tornati dalla Cina da meno di quattordici giorni.

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo *coronavirus*;

f) le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno;

g) le strutture sanitarie intermedie, (quali *RSA*), le residenze protette per anziani e le strutture socio-assistenziali dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti;

h) si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;

i) deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aeree e via acqua;

j) sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.

Art. 2.

*Durata delle misure urgenti
per evitare la diffusione del COVID-19*

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 1° marzo 2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Copia dell'ordinanza viene inviata ai prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Palmanova, Roma, 23 febbraio 2020

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Presidente
della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia*
FEDRIGA

20A01276

ORDINANZA 23 febbraio 2020.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Piemonte.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE PIEMONTE

Considerato che si sono verificati finora n. 6 casi in tre comuni del territorio della Regione Piemonte e che precisamente, come dettagliatamente illustrato nella relazione inviata dall'Unità di crisi della Regione Piemonte in data odierna al Ministero della salute:

per 1 caso è stato accertato il contatto con un soggetto positivo del milanese;



per 3 casi si tratta di soggetti di nazionalità cinese rientrate da area interessata dal virus (Cina);

per 2 casi sono tuttora in corso gli accertamenti da parte del Servizio di igiene e sanità pubblica competente al fine di individuare la possibile fonte di trasmissione;

situazione che potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori del Piemonte in quanto, non conoscendo con certezza la fonte e le modalità di diffusione, i casi di infezione possono essere ad oggi imprevedibili nei tempi, nei modi e nei numeri, considerando l'estensione del confine del Piemonte con la Lombardia da cui è riscontrabile una situazione di rischio che potrebbe essere l'origine di un caso di contagio e di altre situazioni di rischio attualmente sotto analisi;

Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 si devono adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978, art. 117 D.L. n. 112/1998 e art. 50 D.L. n. 267/2000;

Ordina:

Art. 1.

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale, il Presidente della Regione Piemonte adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al comma 1 sono le seguenti:

a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa;

b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;

c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 dei Codici dei beni culturali e del paesaggio

di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;

d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

e) previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

3. Costituiscono misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sotto riportate:

a) lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

e) non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;

g) usare la mascherina solo se sospetta di essere malato o si assiste persone malate;

h) considerare che i prodotti *Made in China* e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;

i) considerare che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus COVID-19;

j) evitare tutti i contatti ravvicinati;


k) ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID-19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso.

4. Le Direzioni sanitarie ospedaliere pubbliche, private, convenzionate ed equiparate devono predisporre la massima limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza.

Le strutture residenziali e semiresidenziali territoriali di post-acuzie, fra cui, ad esempio, RSA, RAF, CAVS, centri diurni, comunità alloggio, devono limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti.

5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico (OSS) e sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla circolare ministeriale.

6. Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua.



7. Sono sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.

8. Sono sospesi congedi ordinari del personale sanitario e tecnico nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dall'Unità di crisi.

Art. 2.

*Durata e altre misure urgenti
per evitare la diffusione del COVID-19*

I provvedimenti della presente ordinanza decreto hanno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a sabato prossimo 29 febbraio 2020.

La presente ordinanza è soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Ai sensi della vigente normativa, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito secondo le previsioni contenute del codice penale.

Copia dell'ordinanza è trasmessa ai prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Roma, Torino, 23 febbraio 2020

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Presidente
della Regione Piemonte*
CIRIO

20A01277

ORDINANZA 24 febbraio 2020.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Liguria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LIGURIA

Visto il decreto-legge emanato del Consiglio dei ministri il 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in forza del quale il Ministro della salute e il Presidente della Giunta regionale possono emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale in materia di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria;

Considerata la prossimità del territorio ligure con regioni limitrofe nelle quali si sono sviluppati focolai di COVID-19;

Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Vista altresì l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2020;

Ritenuto che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'igiene e sanità pubblica;

Ordina:

1. A partire dalle ore 00,00 di lunedì 24 febbraio 2020 e fino alle ore 24,00 del 1° marzo 2020 su tutto il territorio regionale è disposta:

a) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi natura;

b) la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini;

c) la sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;

d) la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche;

e) la sospensione dei concorsi pubblici fatti salvi quelli relativi alle professioni sanitarie.

2. È disposta l'applicazione compiuta della circolare del Ministero della salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 su tutto il territorio regionale.

3. È dato mandato alla *task force*, formalizzata da Alisa con provvedimento n. 39 del 12 febbraio 2020, di:

svolgere attività di prevenzione e informazione al personale sanitario;

provvedere al coordinamento delle azioni con la medicina territoriale;

provvedere al monitoraggio della avvenuta attivazione delle misure previste;


effettuare il presidio dell'appropriatezza sanitaria della comunicazione istituzionale in materia di COVID-19;

provvedere al governo dei percorsi di caso sospetto/probabile/confermato e della sorveglianza dei contatti;

provvedere al monitoraggio della capacità di risposta attuale, con la predisposizione di eventuali piani incrementali;

provvedere alla regolamentazione degli accessi per i visitatori alle aree di degenza negli ospedali, nelle RSA e comunemente in tutte le unità di offerta socio-sanitaria;

4. È costituita una Cabina di Regia composta da Protezione civile, Alisa, Dipartimento salute e Servizi sociali ed Emergenza territoriale, Anci Federsanità Liguria con l'obiettivo di coordinare la complessiva attività logistica sanitaria e organizzativa richiesta dall'evento;



5. È fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi 14 giorni abbiano fatto ingresso in Liguria dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall'epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente;

6. l'autorità sanitaria territorialmente competente, acquisita la comunicazione di cui al punto 5, provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero, in presenza di condizioni ostative, a misure alternative di efficacia equivalente.

Raccomanda

Alla cittadinanza l'adozione delle seguenti misure igieniche:

- 1) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche;
- 2) evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie;
- 3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 4) coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce;
- 5) non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;
- 6) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
- 7) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate;
- 8) contattare il numero unico di emergenza 112 se si hanno febbre, tosse o difficoltà respiratorie si è tornati dalla Cina, o da altre aree di conclamato contagio.

Manda

Ai sindaci dei Comuni liguri;

Ai Prefetti per quanto di competenza;

Ad Alisa e alle altre aziende ed enti del Sistema sanitario regionale per l'esecuzione.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, Roma, 24 febbraio 2020

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Presidente
della Regione Liguria
TOTI

20A01272

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.L.F. Security Group società cooperativa», in Pistocci e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «S.L.F. Security Group società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 224.592,00, si riscontra una massa debitoria di euro 353.666,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 154.459,00;

Considerato che in data 7 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 3 febbraio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 febbraio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Rosa Calace;



Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.L.F. Security Group società cooperativa», con sede in Pisticci (MT), codice fiscale 01229160773 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Rosa Calace, (codice fiscale CL-CRSO 63P44 G663C), nata a Pignola (PZ) il 4 settembre 1963, domiciliata in Potenza (PZ), via del Gallitello, n. 125.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A01210

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Coccinella società cooperativa a responsabilità limitata», in Potenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «La Coccinella società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, che evidenzia una condizione di so-

stanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 65.378,00, si riscontra una massa debitoria di euro 82.164,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 42.764,00;

Considerato che in data 25 giugno 2019, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 3 febbraio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 febbraio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Dante Tirico;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Coccinella società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Potenza codice fiscale 01780930762 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Dante Tirico (codice fiscale TRCDN-T63M12H307V) nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963, ed ivi domiciliato in via Fontanelle n. 12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A01211



DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Frantoio sociale La Olearia Monti Lepini società cooperativa», in Sgurgola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Frantoio sociale La olearia Monti Lepini società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 131.504,00, si riscontra una massa debitoria di euro 137.369,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 14.019,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali e di una procedura di esproprio dello stabilimento della cooperativa medesima, in esecuzione di un atto di pignoramento;

Considerato che in data 9 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Frantoio sociale La olearia Monti Lepini società cooperativa», con sede in Sgurgola (FR) (codice fiscale 00292580602) è posta in liquidazio-

ne coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Buerti, (codice fiscale BRTL-CU83M06D810Q) nato a Frosinone (FR) il 6 agosto 1983 e domiciliato in Torrice (FR), via Fonte Tenuta, n. 21.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A01212

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Padania società cooperativa a responsabilità limitata enunciabile anche Padania soc. coop. a r.l.», in Fiorenzuola d'Arda e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;


Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Padania società cooperativa a responsabilità limitata enunciabile anche Padania soc. coop. a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota con la quale la Confcooperative segnala l'urgenza dell'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa della sopra citata cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle Imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 ottobre 2019, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 1.958.441,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 2.432.845,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 159.565,00;



Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, di diversi decreti ingiuntivi posti in essere da creditori, da un atto di precetto da parte di «New service coop a r.l.» e «A.C. Multiservizi società cooperativa», da un atto di pignoramento presso terzi da parte di New service coop. a r.l. e da parte dell'Agenzia delle entrate di Parma - Piacenza, nonché dalla perdita del principale appalto, a seguito di contenzioso con il più importante committente ed assunzione da parte di quest'ultimo dei soci lavoratori già operanti nel loro stabilimento;

Considerato che in data 14 gennaio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 3 febbraio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 febbraio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del rag. Davide Carolfi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Padania società cooperativa a responsabilità limitata enunciabile anche Padania soc. coop. a r.l.», con sede in Fiorenzuola D'Arda (PC) - C.F. 00250460334 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Davide Carolfi, (codice fiscale CRLD-VD66M05G535Z) nato a Piacenza (PC) il 5 agosto 1966 e domiciliato in Caorso (PC), Via O. Mandello, n. 72.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A01213

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Patatrac società cooperativa sociale onlus.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la «Patatrac società cooperativa sociale onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 119.187, si riscontrano debiti a breve di euro 370.903 ed un patrimonio netto negativo di euro - 228.978;

Considerato che in data 7 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 3 febbraio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 febbraio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Nicola Carbone;



Decreta:

Art. 1.

La «Patatrac società cooperativa sociale onlus» con sede in Roma (codice fiscale 06881841008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Carbone, nato a Cassino (FR) il 22 dicembre 1965 (C.F. CRBNCL65T22C034D), e domiciliato in Roma, via Livorno, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A01214

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sant'Elia società cooperativa sociale», in Genoni e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Sant'Elia società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2016, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 46.748,00 si riscontra una massa debitoria di euro 100.369,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 60.864,00;

Considerato che in data 13 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 3 febbraio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderentea

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 febbraio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Corrado Caddeo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sant'Elia società cooperativa sociale», con sede in Genoni (NU), (codice fiscale 01408890919) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Corrado Caddeo, (codice fiscale CD-DCRD62A29G113F) nato a Oristano (OR) il 29 gennaio 1962, e domiciliato in Cagliari, Via Figari n 7/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A01215



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 febbraio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dozurso», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 183/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;


Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 319/2016 del 17 febbraio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2016 con la quale la società Laboratoires Mayoly Spindler ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dozurso» (acido ursodesossicolico) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);



Vista la domanda presentata in data 15 ottobre 2018 con la quale la società Laboratoires Mayoly Spindler ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Dozurso» (acido ursodesossicolico) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. numeri 043689013, 043689025, 043689037, 043689049, 043689052, 043689064, 043689076 e 043689088;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-16 gennaio 2019;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta straordinaria del 18-20 febbraio 2019;

Visto il parere ulteriore del Comitato prezzi e rimborso rilasciato nella seduta straordinaria del 1-3 luglio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 18-20 novembre 2019;

Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto 2019 e la deliberazione n. 3 del 23 gennaio 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DOZURSO (acido ursodesossicolico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«250 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C.: n. 043689013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5,57;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,20;

nota AIFA: 2;

«250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C.: n. 043689025 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A.

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 7,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,11;

nota AIFA: 2;

«250 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C.: n. 043689037 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«250 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C.: n. 043689049 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C.: n. 043689052 (in base 10)

classe di rimborsabilità: C;

«500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C.: n. 043689064 (in base 10)

classe di rimborsabilità: A.

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 13,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21,49;

nota AIFA: 2;

«500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C.: n. 043689076 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C.: n. 043689088 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dozurso» (acido ursodesossicolico) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dozurso» (acido ursodesossicolico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.



Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 12 febbraio 2020

*Il sostituto
del direttore generale*
MASSIMI

20A01168

DETERMINA 12 febbraio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ropivacaina BIOQ», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 187/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con delibe-

razione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno 2016, n. 140;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 2007, n. 279, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;


Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 7 luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;



Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 72/2018 del 13 giugno 2018, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 151 del 2 luglio 2018, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ROPIVACAINA BIOQ (ropivacaina);

Vista la determina AIFA n. 230/2019 del 18 marzo 2019 di approvazione del trasferimento di titolarità della suddetta specialità medicinale con variazione MC1/2019/113 dalla società BIOQ PHARMA LTD. alla società BIOQ PHARMA BV, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 165 del 16 luglio 2019;

Vista la domanda presentata in data 20 novembre 2019 con la quale la società BIOQ PHARMA BV ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale ROPIVACAINA BIOQ (ropivacaina) relativamente alle confezioni con codici A.I.C. n. 044387013, 044387025, 044387037;

Visto l'art. 80, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15-17 gennaio 2020,

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ROPIVACAINA BIOQ (ropivacaina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«Readyfusor 2 mg/ml soluzione per infusione in sistema di somministrazione» 1 flacone HDPE da 250 ml in dispositivo di somministrazione con sacca da trasporto - A.I.C. n. 044387013 (in base 10); classe di rimborsabilità: C.

«Readyfusor 2 mg/ml soluzione per infusione in sistema di somministrazione» 1 flacone HDPE da 250 ml in dispositivo di somministrazione con sacca da trasporto e catetere da 6,5 cm - A.I.C. n. 044387025 (in base 10); classe di rimborsabilità: C.

«Readyfusor 2 mg/ml soluzione per infusione in sistema di somministrazione» 1 flacone HDPE da 250 ml in dispositivo di somministrazione con sacca da trasporto e catetere da 15 cm - A.I.C. n. 044387037 (in base 10); classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ropivascaina BIOQ» (ropivacaina) nelle confezioni sopra indicate è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 febbraio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A01169

DETERMINA 12 febbraio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ibustrin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 189/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-



braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 348 del 8 maggio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2019 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale IBUSTRIN (indobufene) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 2 dicembre 2019 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale IBUSTRIN (indobufene) relativamente alla confezione avente n. A.I.C. 047511011;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15-17 gennaio 2020.

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IBUSTRIN (indobufene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «200 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 047511011 (in base 10); classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ibustrin» (indobufene) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.


Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 12 febbraio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A01170



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Jaydess».

Estratto determina AAM/PPA n. 82/2020 del 3 febbraio 2020

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazioni.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 4 dicembre 2017 con conseguente modifica degli stampati (SE/H/1186/001/R/001). Sono autorizzate, altresì, le seguenti variazioni: SE/H/1186/001/II/017 tipo II C.1.4 aggiornamento paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo; SE/H/1186/001/IB/019 tipo IB C.1.z aggiornamento paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispettivo paragrafo del foglio illustrativo a seguito della raccomandazione del PRAC (EMA/PRAC/689235/2018), relativamente al

medicinale: JAYDESS (A.I.C. 042522);

confezioni:

042522019 - «13,5 mg sistema a rilascio intrauterino» 1 blister PTEG/PE;

042522021 - «13,5 mg sistema a rilascio intrauterino» 5x1 blister PETG/PE.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - Milano (MI) - Italia - Codice fiscale 05849130157.

Codice procedura europea: SE/H/1186/001/R/001; SE/H/1186/001/II/017; SE/H/1186/001/IB/019;

Codice pratica: FVRMC/2017/35; VC2/2018/380; C1B/2018/2718.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01171

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Travoprost DOC Generici».

Estratto determina AAM/PPA N. 83/2020 del 3 febbraio 2020

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazioni.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 13 marzo 2019 con conseguente modifica degli stampati (DK/H/2189/001/R/001). Sono autorizzate, altresì, le seguenti variazioni:

DK/H/2189/001/IB/006 tipo IB C.1.2.a) Aggiornamento paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo e dell'etichettatura in linea con il medicinale di riferimento, modifiche editoriali minori ed aggiornamenti all'ultimo QRD *Template*;

DK/H/2189/001/IB/010 tipo IB C.1.2.a) Aggiornamento paragrafi 4.4, 4.8, 6.1 e 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo e dell'etichettatura in linea con il medicinale di riferimento, modifiche editoriali minori ed aggiornamenti all'ultimo QRD *Template*, relativamente al

medicinale: TRAVOPROST DOC GENERICI.

Confezioni:

042453011 - «40 microgrammi/ml collirio soluzione» 1 flacone in pp da 2,5 ml con contagocce;

042453023 - «40 microgrammi/ml collirio soluzione» 3 flaconi in pp da 2,5 ml con contagocce.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121 Milano, Italia - codice fiscale/partita IVA 11845960159.

Codice procedura europea: DK/H/2189/001/R/001 - DK/H/2189/001/IB/006 - DK/H/2189/001/IB/010.

Codice pratica: FVRMC/2018/121 - C1B/2017/906 - C1B/2018/439.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01172

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Silketal», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 109/2020 dell'11 febbraio 2020

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SILKETAL nelle confezioni:

042046019 - «polvere e solvente per adesivo tissutale» 1 flaconc fibrinogeno 120 mg + 1 flaconc solv 2 ml + 1 flaconc trombina 625 ui + 1 flaconc solv 0,5 ml + disp ricost/applic;

042046021 - «polvere e solvente per adesivo tissutale» 1 flaconc fibrinogeno 240 mg + 1 flaconc solv 4 ml + 1 flaconc trombina 1250 ui + 1 flaconc solv 1 ml + disp ricost/applic;

042046033 - «polvere e solvente per adesivo tissutale» 1 flaconc fibrinogeno 480 mg + 1 flaconc solv 8 ml + 1 flaconc trombina 2500 ui + 1 flaconc solv 2 ml + disp ricost/applic.

Titolare A.I.C.: KEDRION S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in località ai Conti - 55051 Castelvecchio Pascoli - Barga - Lucca (LU) - Italia - codice fiscale/partita IVA 01779530466.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2019/43,

con scadenza il 4 maggio 2020 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01173

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost e Timololo Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 110/2020 dell'11 febbraio 2020

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazioni.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 13 gennaio 2017 con conseguente modifica degli stampati (DK/H/2085/001/R/001). Sono autorizzate altresì, le seguenti variazioni:

DK/H/2085/001/IB/013 tipo IB C.I.2.a Aggiornamento paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e dell'etichettatura;

DK/H/2085/001/IA/014 tipo IA C.I.3.a Aggiornamento paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 4 del foglio illustrativo per adeguamento alla procedura EMA/H/C/PSUSA/00002961/201811, adeguamento al QRD *Template*, relativamente al medicinale: LATANOPROST E TIMOLOLO SANDOZ (A.I.C. 040754).

Dosaggio/forma farmaceutica: «50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» (tutte le confezioni autorizzate).

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) - Italia - codice fiscale/partita IVA 00795170158.

Codice procedura europea: DK/H/2085/001/R/001 - DK/H/2085/001/IB/013 - DK/H/2085/001/IA/014.

Codice pratica: FVRMC/2016/23 - C1B/2018/1544 - C1A/2019/3321.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01174



BANCA D'ITALIA**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria di Banca Carige S.p.a.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 75, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in combinato disposto con l'art. 9, paragrafo 1, commi primo e secondo, e con l'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si comunica la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria a far data dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020.

20A01157

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE**Abrogazione del regolamento certificato di operatore aereo per imprese di trasporto aereo di passeggeri con palloni liberi ad aria calda.**

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 17 dicembre 2019 è stata deliberata l'abrogazione del «Regolamento certificato di operatore aereo per imprese di trasporto aereo di passeggeri con palloni liberi ad aria calda».

Il provvedimento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.enac.gov.it

20A01158

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa.**

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 185 del 27 novembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2017.

In conformità al suo art. 15, l'Accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2018.

20A01156

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 gennaio 2020**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1025
Yen	120,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,231
Corona danese	7,4728
Lira Sterlina	0,84358
Fiorino ungherese	337,53
Zloty polacco	4,2715
Nuovo leu romeno	4,7808
Corona svedese	10,5795
Franco svizzero	1,0689
Corona islandese	137,4
Corona norvegese	10,0363
Kuna croata	7,4415
Rublo russo	69,0442
Lira turca	6,5566
Dollaro australiano	1,6291
Real brasiliano	4,6467
Dollaro canadese	1,4539
Yuan cinese	7,6477
Dollaro di Hong Kong	8,5745
Rupia indonesiana	14999,51
Shekel israeliano	3,8151
Rupia indiana	78,7425
Won sudcoreano	1298,34
Peso messicano	20,8715
Ringgit malese	4,4822
Dollaro neozelandese	1,6814
Peso filippino	56,084
Dollaro di Singapore	1,4965
Baht thailandese	33,869
Rand sudafricano	16,0431


N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A01202

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 gennaio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1005
Yen	120,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,221



Corona danese	7,4728
Lira Sterlina	0,84603
Fiorino ungherese	337,18
Zloty polacco	4,2731
Nuovo leu romeno	4,7784
Corona svedese	10,5993
Franco svizzero	1,0703
Corona islandese	137,2
Corona norvegese	10,0758
Kuna croata	7,441
Rublo russo	68,9032
Lira turca	6,5475
Dollaro australiano	1,629
Real brasiliano	4,6196
Dollaro canadese	1,4516
Yuan cinese	7,6338
Dollaro di Hong Kong	8,5578
Rupia indonesiana	15008,07
Shekel israeliano	3,8033
Rupia indiana	78,4545
Won sudcoreano	1297,2
Peso messicano	20,7316
Ringgit malese	4,4972
Dollaro neozelandese	1,6844
Peso filippino	55,878
Dollaro di Singapore	1,4949
Baht thailandese	33,945
Rand sudafricano	16,1249

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A01203**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 gennaio 2020**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1001
Yen	120,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,208
Corona danese	7,4728
Lira Sterlina	0,8458
Fiorino ungherese	337,39
Zloty polacco	4,2837

Nuovo leu romeno	4,777
Corona svedese	10,5753
Franco svizzero	1,0729
Corona islandese	135,9
Corona norvegese	10,0563
Kuna croata	7,442
Rublo russo	68,9755
Lira turca	6,5559
Dollaro australiano	1,6299
Real brasiliano	4,6089
Dollaro canadese	1,4496
Yuan cinese	7,631
Dollaro di Hong Kong	8,5503
Rupia indonesiana	14991,61
Shekel israeliano	3,8053
Rupia indiana	78,417
Won sudcoreano	1296,65
Peso messicano	20,6109
Ringgit malese	4,4884
Dollaro neozelandese	1,6868
Peso filippino	55,929
Dollaro di Singapore	1,4971
Baht thailandese	34,07
Rand sudafricano	16,0719

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A01204**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 gennaio 2020**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1029
Yen	120,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,25
Corona danese	7,4729
Lira Sterlina	0,84183
Fiorino ungherese	338,36
Zloty polacco	4,2873
Nuovo leu romeno	4,777
Corona svedese	10,6398
Franco svizzero	1,069
Corona islandese	135,9



Corona norvegese	10,1738
Kuna croata	7,4423
Rublo russo	69,6719
Lira turca	6,597
Dollaro australiano	1,6412
Real brasiliano	4,6836
Dollaro canadese	1,4577
Yuan cinese	7,6504
Dollaro di Hong Kong	8,5678
Rupia indonesiana	15094,84
Shekel israeliano	3,808
Rupia indiana	79,011
Won sudcoreano	1315
Peso messicano	20,6985
Ringgit malese	4,5087
Dollaro neozelandese	1,6973
Peso filippino	56,246
Dollaro di Singapore	1,503
Baht thailandese	34,405
Rand sudafricano	16,2673

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A01205**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 gennaio 2020**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1052
Yen	120,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,21
Corona danese	7,4731
Lira Sterlina	0,84175
Fiorino ungherese	337,05
Zloty polacco	4,3009
Nuovo leu romeno	4,7789
Corona svedese	10,6768
Franco svizzero	1,0694
Corona islandese	136,3
Corona norvegese	10,1893
Kuna croata	7,444
Rublo russo	70,3375
Lira turca	6,6117

Dollaro australiano	1,6494
Real brasiliano	4,7157
Dollaro canadese	1,4627
Yuan cinese	7,6664
Dollaro di Hong Kong	8,5843
Rupia indonesiana	15091,51
Shekel israeliano	3,809
Rupia indiana	78,9055
Won sudcoreano	1321,6
Peso messicano	20,8044
Ringgit malese	4,5297
Dollaro neozelandese	1,7083
Peso filippino	56,382
Dollaro di Singapore	1,5092
Baht thailandese	34,46
Rand sudafricano	16,49

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A01206**MINISTERO DELL'INTERNO****Soppressione della Parrocchia di S. Agostino, in Cesena.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 febbraio 2020, viene soppressa la Parrocchia di S. Agostino, con sede in Cesena (FC).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

20A01164**Soppressione del Capitolo della Chiesa concattedrale di Sarsina, in Sarsina.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 febbraio 2020, viene soppresso il Capitolo della Chiesa concattedrale di Sarsina, con sede in Sarsina (FC).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

20A01165**Soppressione della Chiesa rettoriale di S. Maria Nascente in Boccaquattro, in Cesena.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 febbraio 2020, viene soppressa la Chiesa Rettoriale di S. Maria Nascente in Boccaquattro, con sede in Cesena (FC).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

20A01166

**Approvazione della nuova denominazione assunta
dalla Parrocchia Santi Paolo e Luca missionari del Vangelo, in Galatone.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 febbraio 2020, la Parrocchia Santi Paolo e Luca missionari del Vangelo, con sede in Galatone (LE), ha assunto la nuova denominazione di «Parrocchia di San Francesco d'Assisi», con sede in Galatone (LE).

20A01167

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**Nomina della dott.ssa Silvia Costa a commissario straordinario del Governo per il recupero
e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene.**

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, vistato e annotato all'ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 30 gennaio 2020 al n. 411, e registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 2020 al n. 218, la dott.ssa Silvia Costa è stata nominata, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un anno, a decorrere dal 28 gennaio 2020, commissario straordinario del Governo con il compito di assicurare il necessario coordinamento, anche operativo, tra le amministrazioni statali istituzionalmente coinvolte e dare un significativo impulso agli interventi di restauro e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene.

20A01216

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-047) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 0 0 2 2 5 *

€ 1,00

